

(Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune)

Modifica del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del ...¹
visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I.

Il codice civile³ è modificato come segue:

Art. 111

¹ Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L'audizione può comportare più di una seduta.

² Se ha potuto convincersi che entrambi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta, e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.

II.

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Thanei, Hubmann, Leutenegger Oberholzer)

Togliere dal ruolo l'iniziativa (=non entrare in materia sul progetto)

1 FF
2 FF
3 RS **210**